



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRIESTE  
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

- Dott. Francesco Saverio Moscato                      Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio                                      Giudice
- Dott. Edoardo Sirza                                              Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 22/07/2024 (n. 26-1/2024 R.G.) da:

PISETTA MARCO (cod. fisc. PSTMRC85L01L424M), nato a Trieste il 01/07/1985, ivi residente, via Giuseppe di Vittorio n. 2/03, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Viezzi del foro di Udine (indirizzo pec: barbara.viezzi@avvocatiudine.it – fax 0432/228217, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Tolmezzo n. 4;

premesso che Marco Pisetta ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott.ssa Valentina Ravasini), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, da ricondurre essenzialmente a una situazione debitoria assai risalente, appresa dal Pisetta solo alcuni anni orsono, maturata fra il 2003 e il 2005 dalla società in nome collettivo Pierremme Impianti di Pisetta Massimo & C. s.n.c. fondata dal padre del Pisetta, nella quale l'odierno ricorrente fece ingresso, appena diciottenne, nel 2003, su proposta dei genitori unicamente al fine di ricostituire la pluralità dei soci ed evitare l'intromissione di terzi, finendo così per detenere il 50% delle partecipazioni societarie fino al 2006, breve periodo trascorso ad occuparsi, peraltro, della sola parte produttiva e non di questioni economico/amministrative; in particolare, non essendo interessato ad intraprendere l'attività imprenditoriale, nel 2006, con la cessione delle proprie quote societarie al padre, il Pivetta veniva assunto quale dipendente nella società di proprietà della madre, fino a quando nel 2018, totalmente distaccato dalle vicende imprenditoriali dei genitori, trovava occupazione presso la società Intermarine Manutenzioni srl ove attualmente risulta impiegato; da tale situazione di crisi originano le poste debitorie di seguito indicate, per la quasi totalità di natura tributaria), come aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

**Elenco Debiti**

<b>Creditore</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Tipo prodotto</b>	<b>Importo debito</b>
<b>O.C.C. Triestino I Diritti del debitore Segretariato Sociale di Muggia</b>	Prioritari ex art. 6 comma 1 – competenze OCC – costi della procedura	O.C.C. competenze organismo	€ 4.800,00
<b>UNICREDIT S.p.A.</b>	Mutuo ipotecario	Contratto di mutuo	€ 63.765,17
<b>Agenzia delle Entrate – Agenzia Riscossione</b>	Privilegiati su beni mobili (Tributi – Contributi previdenziali – polizze pegno)	Estratti di ruolo	€ 314.715,60

			<b>€ 383.280,77</b>
--	--	--	---------------------

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle

obbligazioni assunte (di ammontare indicato in 378.480,77 euro, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

evidenziato che il Pisetta:

- risulta proprietario del seguente bene immobile sito in Trieste, via Giuseppe di Vittorio n. 2/3 piano 5, catastalmente identificato al NCEU del Comune di Trieste alla Sezione Q, Foglio 21, part. 2620/8 sub. 131, avente un valore di circa 119.070,00 euro;

- non possiede alcun bene mobile di valore, quelli presenti nella casa familiare essendo indicati come di modico valore e comunque impignorabili;

- non è proprietario di alcun bene mobile registrato;

- è titolare di un conto corrente presso l'istituto Unicredit, identificato con il n. 100299029, il cui saldo attivo al 30.06.2024 è pari ad 146,98 euro; il conto corrente in oggetto viene utilizzato dal Pisetta unicamente per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario per l'abitazione principale del nucleo familiare e per le spese di gestione. Il conto di riferimento per la gestione familiare è invece quello intestato alla sig.ra Lia Millini, moglie del Pisetta, aperto sempre presso l'istituto Unicredit e identificato con il numero 101041356, recante un saldo attivo di 26.084,65 euro al 31.12.2023; detto importo rappresenta la quota di *credito* di proprietà del Pisetta, come meglio esplicitato nella argomentata relazione della dott.ssa Ravasini (pagg. 12 e 14);

- fruisce, quale operaio specializzato dalla società Intermarine Manutenzioni srl, una retribuzione mensile netta di circa 2.100,00 euro, attualmente sottoposta a pignoramento da parte di Ader;

considerato che il nucleo familiare è composto, oltre che dal ricorrente, dalla di lui moglie, titolare di una retribuzione mensile netta di circa 1.900,00 euro, e da due figli minori (nati rispettivamente l'01/11/2014 e il 29/10/2022);

precisato che, in linea sostanziale con le sollecitazioni contenute nel ricorso, altresì validate dalla relazione dell'O.C.C., il "*reddito medio disponibile alla liquidazione del patrimonio da parte del nucleo*" può farsi coincidere con l'importo autodichiarato dal

ricorrente, di 3.000,00 euro, coerente con l'omologo dato Istat dei consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento;

considerato quindi che l'importo reddituale del Pisetta da destinare alla liquidazione (per i prossimi 36 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'O.C.C.) è costituito dalla parte *eccedente* la misura necessaria per il mantenimento del nucleo familiare, e in particolare che detta misura, in rapporto, appunto alla attuale posizione retributiva del Pisetta e al contributo da questo dovuto, si possa prudentemente far coincidere con l'importo di 1.500,00 euro mensili, così individuato allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore;

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pisetta Marco, PSTMRC85L01L424M, nato a Trieste il 1° luglio 1985, ivi residente, via Giuseppe di Vittorio n. 2/03;

2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;

3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore la dott.ssa Valentina Ravasin;

4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di

ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di 1.500,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;

7) dispone che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'ufficio competente in relazione all'autovettura indicata nella parte motiva del presente provvedimento;

b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;

f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 8 ottobre 2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato